CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI "PARTE MONTIS" DEL SERVIZIO IMPIANTISTICA SPORTIVA INTERCOMUNALE

L'anno duemilasette, il giorno del mese di ottobre, in Mogoro nella sede dell'Unione dei Comuni "PARTE MONTIS", con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- il Comune di Gonnostramatza in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gonnostramatza, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del);
- il Comune di Masullas in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Masullas il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del);
- il Comune di Mogoro in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Mogoro, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del);
- il Comune di Pompu in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Pompu, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del);
- il Comune di Siris in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Siris, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del);

E

l'Unione dei Comuni "PARTE MONTIS" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "PARTE MONTIS", con l'assistenza e l'opera del Segretario della stessa Unione dei Comuni .

PREMESSO

che i Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 12/2005, Unione denominata "PARTE MONTIS";

Che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione e che lo statuto e' entrato in vigore il ;

Che l'atto costitutivo e' stato sottoscritto dai Sindaci aderenti;

Che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;

Che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni del Servizio Impiantistica Sportiva Intercomunale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

Che con deliberazione n. del dell'Assemblea dell'Unione, l'Unione dei Comuni "PARTE MONTIS" ha accettato il trasferimento del servizio in argomento, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaci pro-tempore dei Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris ed il Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "PARTE MONTIS" si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione dei Comuni dei compiti e delle funzioni relativi al Servizio Impiantistica Sportiva Intercomunale. I Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all' Unione, che a mezzo del legale rappresentante accetta il trasferimento, i compiti e le funzioni relative al Servizio Impiantistica Sportiva Intercomunale.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

1. economie di scala nei Comuni dell'Unione;
2. compiti e funzioni relative al Servizio Impiantistica Sportiva Intercomunale.

Viene pertanto costituito il Servizio Impiantistica Sportiva Intercomunale dell'Unione con sede operativa negli uffici dell'Unione.

Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell'Unione.

Art. 4 - Funzioni trasferite e ambito di intervento

L' esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività legate al Servizio Impiantistica Sportiva Intercomunale. Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi intercomunali esistenti al fine di garantire e permettere l'esercizio dell'attività sportiva praticata in forma associata, federativa, amatoriale o per aggregazioni occasionali;
- Assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei costi di gestione anche attraverso la gestione diretta degli impianti sportivi da parte delle società sportive;
- Attivare la creazione di nuovi campi e di strutture sportive frazionali di base specialmente nei pressi delle scuole per consentirne l'utilizzo agli adulti e ai bambini;
- Promuovere forme di collaborazione pubblico-privato per la realizzazione di una piscina coperta;
- Promuovere e stimolare la partecipazione, valorizzare le potenzialità esistenti secondo il principio della sussidiarietà facendo leva sull'associazionismo diffuso;
- Realizzazione di un Centro di Orientamento Sportivo per l'avvio alla pratica sportiva nelle scuole e le altre iniziative di supporto e di assistenza ai giovani che affrontano l'esperienza sportiva.

L'attuazione di tali interventi di gestione e sviluppo avverrà gradualmente sulla base degli indirizzi dei Comuni.

Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale dei compiti e delle funzioni relative al Servizio Impiantistica Sportiva Intercomunale è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti i compiti e le funzioni del Servizio Impiantistica Sportiva Intercomunale è il Consiglio di Amministrazione dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente. Alla seduta del Consiglio possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche e amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.

In sede di conto consuntivo l'Assemblea dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al Servizio Impiantistica Sportiva Intercomunale verrà definita dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L.

Art. 9 – Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

I costi globali per l'esercizio delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I criteri di ripartizione sono:

- quota parte pari all'80% in base al numero degli abitanti di ciascun Comune aderente;
- restante quota del 20% in base al numero delle società, e relativi atleti tesserati, che utilizzano gli impianti.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione.

Art. 11 – Recesso - Revoca del Servizio

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7 dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

La revoca all'Unione del servizio in oggetto non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.
In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti ed il Consiglio di Amministrazione dell'Unione, ovvero, in difetto dal Presidente del Tribunale.
Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.
****

Letto, approvato e sottoscritto
per il Comune di Gonnostramatza

---
per il comune di Masullas

---
per il Comune di Mogoro

---
per il Comune di Pompu

---
per il Comune di Siris

---

per il Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "PARTE MONTIS"

Il Segretario dell'Unione dei Comuni